



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
OLIVIERI Alessandra

Ravvedimento operoso: la regolarizzazione del mod.F24 "a zero"

Gentile cliente,

nell'ambito della Riforma del regime sanzionatorio, il legislatore ha rivisto le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione del mod.F24 "con saldo a zero".

Sull'argomento è intervenuta l'Agenzia delle Entrate specificando la misura delle riduzioni applicabili in caso di regolarizzazione della violazione da parte del contribuente tramite il ravvedimento operoso.

Ai sensi [dell'art 17, comma 1, del D.lgs. 241/97](#) i contribuenti possono utilizzare i crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali per compensare i debiti tributari o contributivi tramite il mod.F24 nel quale è esposta la compensazione.

La compensazione è ammessa a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di riferimento del credito, ed è soggetta a limitazioni:

- l'apposizione di un "visto di conformità" alla dichiarazione annuale da parte di un soggetto abilitato, per importi superiori a [5.000,00 € \(art. 3 DL 50/2017\)](#);
- il limite massimo dei crediti compensabili in un anno solare fissato a [700.000,00 €](#).

L'art. 19, comma 3 del suddetto D.lgs. afferma che la delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate e il saldo sia uguale a 0,00 €.

In riferimento all' art.19, comma 4, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che *"l'omessa o ritardata presentazione del mod.F24 "a saldo zero", determina l'applicazione della sanzione amministrativa di 154,00 € ridotta a 51,00 € se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi."*

Il legislatore ha modificato, con D.lgs. 158/2015 in vigore dal 01 Gennaio 2016 , [l'art.15, comma 2-bis, del D.lgs 471/97](#) sanzioni applicabili in caso di mancata presentazione del mod.F24 "con saldo a zero":

- **50,00 €** se presentato **entro 5 giorni lavorativi successivi**;
- **100,00 €** se presentato **oltre 5 giorni lavorativi successivi**.

La violazione può essere oggetto di regolarizzazione tramite il **ravvedimento operoso** ai sensi dell'[art. 13 del D.Lgs 472/97](#)

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Via dei Piccolomini, 28 – 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 – 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

Art. 13, comma 1	Regolarizzazione	Riduzione
lett. a)	Entro 30 giorni	1/10
lett. a-bis)	Entro 90 giorni	1/9
lett. b)	Entro la dichiarazione dell'anno o entro 1 anno	1/8
lett. b-bis)	Entro la dichiarazione dell'anno successivo o entro 2 anni	1/7
lett. b-ter)	Entro il termine di accertamento	1/6
lett. b-quater)	Dopo la constatazione della violazione	1/5

Tenendo presente quanto sopra la sanzione ridotta in caso di regolarizzazione dell'omessa presentazione del mod.F24 "con saldo a zero" è così individuata:

Sanzione ridotta	Presentazione (tardiva) del mod. F24 "a zero"
€ 5,56 (50 x 1/9)	Entro 5 giorni lavorativi
€ 11,11 (100 x 1/9)	Oltre 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni
€ 12,50 (100 x 1/8)	Entro 1 anno dall'omissione
€ 14,29 (100 x 1/7)	Entro 2 anni dall'omissione
€ 16,67 (100 x 1/6)	Oltre 2 anni dall'omissione
€ 20,00 (100 x 1/5)	Dopo la constatazione della violazione ex art. 24, Legge n. 4/29

La regolarizzazione richiede pertanto i seguenti adempimenti:

- ❖ la presentazione del mod.F24 "a zero";
- ❖ il versamento della sanzione ridotta, utilizzando il codice tributo "8911" indicando quale anno di riferimento quello nel quale è stata commessa la violazione.

Lo studio.

